2013000109
PROT. N°
DA CITARE NELLA RISPOSTA
- 8 GEN 2013

Determinazione n. 7. del 8/01/2013

Oggetto: **REVOCA** della Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., del servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, consulenza in tema di amministrazione del personale di EUR S.p.A. **CIG: 448121606E**

Premesso che:

- a seguito di determinazione a contrarre del 10 luglio 2012 EUR S.p.A. ha indetto la procedura di gara in oggetto;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 13 agosto 2012 e sulla Gazzetta dell'Unione Europea n. 257489 del 11 agosto 2012 oltre che nelle altre forme previste dalla normativa vigente;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato originariamente fissato alle ore 12,00 del giorno 09/10/2012 e la prima seduta pubblica di gara alle ore 10,30 del giorno 11/10/2012;
- la procedura di gara in oggetto e tutte le operazioni connesse nonché il termine di presentazione delle offerte e la prima seduta pubblica sono state sospese con determinazione n. 3 del 01/10/2012 per le motivazioni ivi riportate a cui si rinvia integralmente;

Tutto ciò premesso e considerato, EUR S.p.A. determina quanto segue:

- **CONSIDERATE** le disposizioni in merito agli approvvigionamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135;
- **VISTO** l'art. 5 comma 10 del medesimo Decreto Legge n. 95/2012 convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 in materia di "servizi di pagamento delle retribuzioni";
- **CONSIDERATA** la necessità, per il funzionamento dell'Ente, di proseguire con l'esecuzione in forma esternalizzata dei servizi di elaborazione delle buste paga del personale e gestione degli adempimenti connessi, in funzione della consistenza dell'organico e delle relative specificità;
- **CONSIDERATO** altresì che la Convenzione per l'erogazione dei servizi in materia stipendiale prevista dalla L. 135/2012, di cui al D.M. del 6/7/2012 del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, consentirebbe un rilevante risparmio di spesa rispetto ai costi posti a base della gara di appalto;

- **TENUTO CONTO** che EUR S.p.A. è partecipata per il 90% dal medesimo Ministero e che pertanto è doveroso verificare la possibilità di aderire alla suddetta Convenzione;
- **CONSIDERATO** che, qualora le prestazioni erogate in Convenzione dovessero risultare minori rispetto a quelle sinora fruite, è inoltre intenzione dell'Ente sopperire mediante riorganizzazione interna al fine di assicurare la "riduzione della spesa" di cui alla Legge 7 agosto 2012 n. 135 sopra citata;
- **RAVVISATI** quindi i presupposti che legittimano il ritiro in autotutela della procedura di gara di cui trattasi, in quanto, a seguito di una nuova ponderazione dell'interesse pubblico originario, la spesa prevista può essere suscettibile di un notevole risparmio;
- **CONSIDERATI** i sopravvenuti motivi di pubblico interesse nonché una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, che ha fatto emergere la non convenienza della procedura;
- **VISTO inoltre l'art. VI.2 lett. c)** del Bando di gara che prevede la facoltà di EUR S.p.A. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- **TENUTO CONTO** che, peraltro, nella fattispecie in esame, la procedura è stata sospesa giusta determinazione n. 3 del 1 ottobre 2012, ben prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e che pertanto non è individuabile nessun partecipante;
- **PRECISATO** quindi che nessuna attività è stata compiuta;
- **TENUTO CONTO c**he per quanto sopra esposto non è maturato alcun vincolo giuridicamente rilevante. A tale proposito si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 13/04/2011 n. 2291, secondo la quale: " *...E' legittimo il provvedimento della stazione appaltante che ha revocato l'intera gara... in una fase non ancora definita della procedura di gara, ancor prima del consolidarsi delle posizioni delle parti"*
- **RITENUTO NON DOVERSI PROCEDERE ad alcun indennizzo**, in quanto non sussistono i presupposti poiché, tra l'altro, la suddetta revoca interviene in una fase antecedente alla presentazione delle offerte; (Consiglio di Stato, Sez. III, 11/07/2012 n. 4116);

- **CONSIDERATO** inoltre che non è individuabile alcun soggetto controinteressato e che gli atti endoprocedimentali non conferiscono situazioni di vantaggio ai terzi e che il loro ritiro non impone all'Ente la comunicazione di avvio del procedimento;
- **VERIFICATA** pertanto la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela;
- **CONSIDERATO** che il potere di ritirare in autotutela un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante ove vi siano concreti interessi pubblici che rendono inopportuna e sconsigliabile la prosecuzione della gara;
- **VERIFICATO** che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento in autotutela non essendo la gara neanche addivenuta alla fase di presentazione delle offerte;

* * *

Tutto ciò premesso, ritenuto, richiamato e considerato, L'Amministratore Delegato p.t. di EUR S.p.A. Ing. Riccardo Mancini

DETERMINA

1) **DI RITIRARE E REVOCARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, e che si intendono qui integralmente riportate, in sede di autotutela, la procedura di gara in oggetto e segnatamente la determina a contrarre, il bando, il disciplinare, il capitolato di gara e tutti gli allegati;
2) **DI NON DOVER PROCEDERE** ad alcun indennizzo essendo la gara in una fase antecedente all'espletamento di ogni attività;
3) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nella G.U.R.I. della Repubblica Italiana, nella G.U.U.E, all'albo dell'Azienda dando atto che esso è immediatamente esecutivo oltre che alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente;
4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.

Roma, 8 gennaio 2013

EUR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
RICCARDO MANCINI